



# ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI



Un tema sconosciuto ?

# CLASSIFICAZIONE

I rifiuti sono classificati secondo l'origine, in:

- RIFIUTI URBANI
- **RIFIUTI SPECIALI**

secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

- **RIFIUTI NON PERICOLOSI**
- RIFIUTI PERICOLOSI

# RIFIUTI SPECIALI

- a) i rifiuti da attività **agricole e agro-industriali**
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- c) i rifiuti da lavorazioni **industriali**
- d) i rifiuti da lavorazioni **artigianali**
- e) i rifiuti da attività **commerciali**
- f) i rifiuti da attività di **servizio**
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie**

# RIFIUTI ASSIMILABILI

- La classificazione dei rifiuti è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 che, all'art. 184, comma 2, lettera b), **include tra i rifiuti urbani** "i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso di civile abitazione, assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g)".
- La norma richiamata dell'art. 198 stabilisce a sua volta che "**I comuni concorrono a disciplinare** la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare ... **l'assimilazione**, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

# Lo Stato non ha ancora provveduto

- In attesa che lo Stato definisse i criteri di assimilazione la L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilì all'art. 1, comma 184, che "*nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ... in materia di **assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*".
- Della questione si è occupata anche l'Antitrust che, con la segnalazione AS922 del 2012, ha evidenziato che **molte amministrazioni comunali** (o i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti), **interpretando in maniera impropria le norme di settore, procedono a un'eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**: si tratta di un ampliamento suscettibile di determinare rilevanti squilibri concorrenziali.

# L'attuale riferimento tecnico

- La **Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984**, come integrata dalla successiva Deliberazione del 13 dicembre 1984, che, in conseguenza di quanto sopra esposto, rappresenta al momento l'unica norma regolamentare di riferimento dello Stato in materia di assimilazione.
- Il punto 1.1 della Deliberazione, intitolato "Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani", stabilisce che possono essere adottati **due criteri di assimilabilità**.
  - Il primo è di natura tecnologica e mira a stabilire **in quali casi i rifiuti speciali possono essere smaltiti negli impianti destinati ai rifiuti urbani**.
  - Il secondo criterio di assimilazione invece **consente di mutare la classificazione del rifiuto (da speciale a urbano) e quindi di esercitare la privativa pubblica, a fronte del pagamento della relativa tassa /tariffa**.

# Cosa assimilare?

- Il criterio **qualitativo**, stabilisce che i rifiuti possono essere assimilati a condizione di avere una **composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani** e di essere comunque costituiti da materiali simili a quelli contenuti in un elenco esemplificativo riportato al punto 1.1.1. della Deliberazione. (sono sempre esclusi i rifiuti industriali).
- Il criterio **quantitativo** invece **stabilisce per unità di superficie la quantità massima di rifiuti speciali assimilabili a quelli domestici**.
- Se l'ente intende prestare il servizio di raccolta dei rifiuti di impresa legalmente assimilabili sulla base dei predetti criteri, **deve deliberare** tale assimilazione, senza la quale tali rifiuti risultano comunque speciali (Ministero delle finanze, circolare n. 119/E del 7 maggio 1998).

# Imballaggi

- I rifiuti di imballaggio rappresentano una voce quantitativamente molto importante nell'ambito domestico e non, ed essendo costituiti da materiali il più delle volte recuperabili, il legislatore ha dedicato loro, come noto, una particolare attenzione, attraverso la creazione di un articolato sistema di riciclaggio facente capo al Conai.
- In merito alla gestione di tali rifiuti il D.Lgs. 152/2006 l'art. 226, comma 2, afferma che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.*
- *Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4".* Si tratta di principi ormai consolidati, che risalgono al D.Lgs. 22/1997.

**a. imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; (D.lgs. 152/06 Art. 218 (definizioni))


- **b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei".

## IMBALLAGGIO PRIMARIO



## IMBALLAGGIO TERZIARIO

## IMBALLAGGIO SECONDARIO



# La delibera di assimilazione

- Con deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2013 n. 224, avente ad oggetto: «*Approvazione dello schema di regolamento di gestione dei rifiuti a livello di Bacini territoriali ottimali ai sensi della L.R. 31/2007*» la Regione ha definito i criteri per la gestione dei rifiuti a livello di sub-ATO.
- L'art. **14 di detto Regolamento** tratta in modo specifico l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani stabilendo al comma 3 un criterio quantitativo «*transitorio*» per regolare la materia in attesa della deliberazione puntuale della Autorità di subATO

# Principi individuati per la deliberazione attuativa

## A LIVELLO DI SUBATO

- Prendere in conto la **specificità regionale** e la situazione attuale.
- Prevedere un **periodo di adeguamento** alle nuove disposizioni (due anni)
- Stabilire criteri merceologici e qualità dell'assimilazione, che **tengano conto dei sistemi di raccolta** e trasporto attualmente gestiti dai subATO
- Stabilire **criteri quantitativi differenziati per le diverse attività** assumendo a riferimento il coefficiente  $k_d$  utilizzato per il calcolo della TARI ma prevedendo la possibilità a determinate condizioni di accettare anche maggiori quantità di rifiuti assimilati
- Prevedere **la progressiva separazione dei rifiuti speciali assimilati da quelli domestici** per la valutazione delle raccolte differenziate e l'applicazione della tariffa puntuale alle utenze non domestiche e dove possibile a quelle domestiche

# PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL'UNITÉ

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 8 DEL 23/07/2015: SERVIZIO RIFIUTI. ADEGUAMENTO DEL **REGOLAMENTO DI GESTIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RIFIUTI SPECIALI.**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 16 DEL 05/10/2015: SERVIZIO RIFIUTI. AVVIO DELLA **RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA** PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE: APPROVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO E COPERTURA FINANZIARIA.
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 18 DEL 19/10/2015: SERVIZIO RIFIUTI. **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOC. VALECO** PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI BRISSOGNE.

## REGIONE: NOTA ATTIVITA' ESTRATTIVE E RIFIUTI RAVA PROT. 7056 DEL 16/09/2015

- Per quanto concerne i rifiuti assimilati agli urbani si precisa che questi sono rappresentati da quelle tipologie di rifiuti del tutto simili a quelli prodotti all'interno delle attività domestiche e **che non derivino, come residuo, da attività produttive**, così come specificate al comma 3 dell'articolo 184 stesso, con particolare riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f). I rifiuti, quindi, derivanti da tali attività **NON possono essere assimilati** ai rifiuti urbani e come tali devono essere gestiti, come rifiuti speciali, dai soggetti che li producono (enti, imprese, professionisti e, occasionalmente, soggetti privati).
- I rifiuti, quindi, che per qualità e quantità non vengono dichiarati urbani rientrano nella classificazione dei *rifiuti speciali*, **con obbligo della responsabilità della gestione in capo al produttore**, ai sensi dell'articolo 188 del d. lgs. N. 152/2006.

## NOTA ATTIVITA' ESTRATTIVE E RIFIUTI RAVA PROT. 7056 DEL 16/09/2015

Di conseguenza:

- a) i rifiuti rientranti nella classificazione di **rifiuto urbano**, compresi quindi i rifiuti assimilati prodotti da enti e da imprese, rientrano nella **privativa pubblica**;
- b) la gestione dei rifiuti urbani è quindi in capo **agli enti pubblici** (Unités des Communes ed il Comune di Aosta individuati come Sub-Ato) che ne hanno la privativa;
- c) **non** è possibile, di conseguenza, **che soggetti privati conferiscano direttamente** presso i centri di deposito preliminare/messa in riserva gestiti da codeste imprese, rifiuti metallici **palesamente rientranti nella classificazione di "rifiuto urbano"**, **sottraendoli** impropriamente alla gestione pubblica e condizionando anche il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione. A tale proposito si precisa che i soggetti privati produttori di rifiuti che rientrano in detta classificazione hanno **l'obbligo di conferire al servizio pubblico gli stessi nel rispetto delle modalità stabilite da ciascun Sub-Ato** (raccolta stradale, raccolta domiciliare, conferimento presso i centri comunali - cosiddette rifiuterie o isole ecologiche, ecc.);

## NOTA ATTIVITA' ESTRATTIVE E RIFIUTI RAVA PROT. 7056 DEL 16/09/2015

- I rifiuti accettabili da codeste imprese e identificati con i **codici CER 20** sono, quindi, *unicamente* quelli che vengono avviati al recupero dalla Soc. VALECO S.p.A..
- Inoltre, con riferimento alle tipologie di rifiuti **non rientranti** nella classificazione dei rifiuti urbani, si precisa che tali rifiuti sono riconducibili a quelli:
  - a. prodotti nell'attività di **processi produttivi** (residui di lavorazione industriale/artigianale);
  - b. prodotti nell'ambito di attività di demolizione, costruzione, scavo;
  - c. prodotti da attività commerciali/di servizio che non possono essere, in particolare **per quantità**, assimilabili agli urbani.

La gestione di tali rifiuti *speciali* **è in capo e nella piena responsabilità dei produttori**, i quali possono conferire anche presso codesti centri tali rifiuti:

- i. **direttamente**, con mezzi propri, previa emissione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e previa acquisizione dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali alla cat. 2bis, per il trasporto dei rifiuti in conto proprio;
- ii. **attraverso impresa specializzata, iscritta** alla cat. 4 o 5 del citato albo nazionale, previa emissione del FIR;

# REGOLAMENTO

## **estratto**

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**

(ai sensi dell'articolo 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”)e  
successive integrazioni e modificazioni)

(art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”)

# ALLEGATO A DELIBERAZIONE 8/2014

## ALLEGATO A

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEI SINDACI N. ..8. DEL ~~23.luglio.2015~~

CRITERI PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI  
RIFIUTI URBANI

# CONVENZIONE



SUBATO GRAND-COMBIN

C O N V E N Z I O N E N. ... del .....

per il conferimento dei rifiuti non pericolosi assimilati  
agli urbani al servizio organizzato dalla Autorità di  
subATO Grand-Combin

Fra:

- Autorità di sub-ATO GRAND-COMBIN con sede in località  
Chez Roncoz 29/I, 11010 GIGNOD (Valle d'Aosta) - C.F.

# ALLEGATO



SUBATO GRAND-COMBIN  
ALLEGATO A  
ALLA CONVENZIONE N. .... DEL ...

	DESCRIZIONE	CER	INSERIRE LE QUANTITA* PER LE VOCI DI INTERESSE	TIPOLOGIA



Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin  
- Valle d'Aosta -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 16 DEL 05/10/2015.

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI. AVVIO DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE. APPROVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO E COPERTURA FINANZIARIA.

# RACCOLTA ORGANICO

## AVVIO NOVEMBRE 2015

- **Riduzione** delle frequenze di raccolta della frazione secca residua da due passaggi settimanali ad un passaggio;
- **dotazione** alle utenze non domestiche di cassonetti dotati di transponder per tutte le frazioni di raccolta differenziata o individuazione puntuale della frazione non-prodotta;
- **stipula** di apposita convenzione per disciplinare il servizio;
- **avvio della raccolta** presso le utenze non domestiche
- ulteriore fase da individuare UTENTI domestici .
- frequenze:
  - o **1 passaggio** a settimana il lunedì: dal 1 ottobre al 30 maggio;
  - o **2 passaggi** a settimana il lunedì ed il venerdì: **dal 1 giugno al 30 settembre**; la settimana di pasqua; dal 24 dicembre al 6 gennaio.

# DIFFERENZIARE NON E' UNA PERDITA DI TEMPO.. E' TEMPO DEDICATO ALL'AMBIENTE MA RIDURRE I RIFIUTI RIMANE L'OBIETTIVO

800.995.100  
NUMERO VERDE

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES  
GRAND-COMBIN

## MULTIMATERIALE

MULTI-MATÉRIAUX • MULTI-MATERIALS

PLASTICA • ALLUMINIO • ACCIAIO

Bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio; piatti e bicchieri monouso; vaschette e confezioni rigide e flessibili per alimenti; flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici; materiali per la protezione e trasporto delle merci; cassette e prodotti ortofruticoli e alimentari in genere; ussi per vivai; grucce appendiabiti; articoli casalinghi, posate in plastica, giocattoli, scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento; stopper; sacchi per detersivi per prodotti per giardinaggio e alimenti per animali; lattine per olio, fusti e secchie; bombolette spray; scatole per liquori e dolci; coperti, pentole, padelle e stropicci; contenitori, buste e fogli in alluminio e qualunque altro oggetto in plastica, alluminio o acciaio.



800.995.100  
NUMERO VERDE

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES  
GRAND-COMBIN

## INDIFFERENZIATO

DÉCHETS INDIFFÉRENCIÉS  
UNSORTED WASTE

Qualunque tipologia di rifiuto domestico non collocabile nelle specifiche raccolte differenziate come: articoli tessili, assorbenti, pannolini, stracci sporchi, spugne usate, carta unta, scontrini fiscali



800.995.100  
NUMERO VERDE

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES  
GRAND-COMBIN

## VETRO

VERRE • GLASS

Bottiglie, vasetti, bicchieri non in cristallo




800.995.100  
NUMERO VERDE

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES  
GRAND-COMBIN

## CARTA

PAPIER • PAPER

Imballaggi in carta e cartoncino; scatole di cartoncino per alimenti; cartoncini per bevande e alimenti; carta da disegno, giornali e riviste; libri e quaderni; volantini pubblicitari; carta da fotocopia e per tabulati usata; tetra brik, tetra pack, ...




800.995.100  
NUMERO VERDE

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES  
GRAND-COMBIN

# ORGANICO

DÉCHETS ORGANIQUES • BIO-WASTE

Rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti e servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare (a titolo esemplificativo: residui derivanti dalla preparazione e dal confezionamento dei pasti e gli alimenti non consumati o scaduti, residui di mense e cucine, ...)



# RIDURRE GLI AVANZI ... RIDURRE I COSTI

- **Doggy bag? No, grazie. Gli italiani si vergognano**
- Sondaggio: portare a casa gli avanzi del ristorante è ancora tabù
- non si butta via niente!», proclamavano le nonne dell'«evo dell'Artusi, e del resto di regola cucinavano così bene che niente avanzava. Quindi non si capisce perché, abituati in casa a finire quel che c'è nel piatto, al ristorante si possa tranquillamente lasciarlo lì. Eppure è così: secondo un sondaggio della Coldiretti, il 20% degli italiani talvolta porta a casa i resti della cena fuori, ma il 25 ritiene che sia un gesto da maleducati o da poveracci o da cafoni, quindi si vergogna di chiedere al ristoratore di impacchettarglieli.
- Insomma, per quel che riguarda la «doggy bag», la sporta nella quale si portano a casa gli avanzi, in teoria per darli al cane, più spesso per metterli nel microonde e riabbruffarsi, un italiano su cinque sarebbe disposto a usarla, uno su quattro no.
- Nel Paese dove in media ogni cittadino butta nella spazzatura 76 chili di cibo all'anno, e dove è appena stata solennemente firmata la Carta di Milano contro gli sprechi alimentari, non è una buona notizia.
- In effetti la «doggy bag», la borsina nella quale si portano a casa gli avanzi della trattoria, in teoria per darli al cane, più spesso per metterli nel microonde e riabbruffarsi, è una tipica usanza che certifica le differenze culturali e psicologiche fra gli americani da una parte e gli europei in generale, e quelli del Sud in particolare, dall'altra. Certo: in America le porzioni sono così esagerate che spazzolarle tutte è praticamente impossibile. Ma nessuno si vergogna a chiedere al cameriere la borsina e a portare via gli avanzi, tanto più che li ha pagati.
- Anche in Italia qualcosa si muove. Di recente, la Cassazione ha dato ragione a un cliente che voleva portarsi a casa gli avanzi e torto al ristoratore trentino che non glieli aveva voluti impacchettare. E il Comieco (alias il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), in collaborazione con Slow Food, ha lanciato un'iniziativa, «**Se avanzo mangiatemi**», per prendere i consumatori spreconi sul loro punto debole, il timore di perdere la faccia. Una squadra di designer e di illustratori ha creato borsine per gli avanzi così chic che nessuno dovrebbe più vergognarsi di chiederle, e del resto nei 75 ristoranti lombardi dove sono già disponibili vanno, pare, benissimo. Insomma, un compromesso molto italiano: «doggy bag»si, purché griffata.

(TRATTO DA La Stampa)



Daniel Hambury



TOO GOOD  
TO WASTE

Supported by:

3663

one  
water

100% of our profits go to fund  
social water projects in Africa



**IL SERVIZIO ANTISPRECO  
DI DESIGN ITALIANO**